



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 264

della Giunta comunale

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI - TRIBUNALE DI TRENTO RG 1831/2026 - ISTANZA EX ART. 620, COMMA 6, C.C. - PROPOSIZIONE ISTANZA AUTONOMA, ATTO DI INTERVENTO NEL FASCICOLO AZIONATO DAL NOTAIO ROGANTE E DI OGNI ALTRA AZIONE CONNESSA ALL'ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DI TESTAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI TRENTO

Il giorno 12.10.2026 ad ore 08:48 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

Assenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la Vicesindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 5678/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che è stato notificato all'Amministrazione comunale il ricorso promosso contro il Comune di Trento ed altri dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. 1831/2026, con il quale si chiede la fissazione di un termine ex art. 481 C.C. e 749 C.P.C. a tutti i chiamati, tra cui il Comune di Trento come primo chiamato, per accettare o rinunciare all'eredità, nonché la fissazione di un termine ex artt. 702 C.C. e 749 C.P.C. al Sindaco pro tempore del Comune di Trento affinché dichiari se intende accettare o rinunciare la nomina di esecutore testamentario dell'eredità, di cui al testamento olografo di data 31.10.2015 del *de cuius*, pubblicato dal notaio incaricato in data 15.04.2025;

visto altresì il Decreto di data 18 giugno 2026 con il quale il Giudice del Tribunale di Trento ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 22 ottobre 2026;

richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente dedotto in ricorso;

richiamata la propria deliberazione 03.08.2026 n. 212 con la quale per tale giudizio sono stati incaricati delle difese comunali gli avvocati Alessio Gusmeroli e Maria Giovanna Tramontan, con facoltà di agire anche disgiuntamente e comunque di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan, a seguito di parere di resistenza del competente Servizio Tributi e patrimonio;

atteso che risulta pendente avanti il Tribunale civile di Trento giudizio istanziato, a stretto giro dalla pubblicazione del testamento avvenuta in data 15.04.2025, dal notaio che ha curato la pubblicazione del testamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 620, comma 6 C.C., a mente del quale: *"Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale."*, in relazione alle criticità di alcuni contenuti del testamento del testatore;

considerato che l'istituzione di erede del Comune di Trento è subordinata alla condizione sospensiva potestativa di pubblicazione sulla stampa di parte degli atti testamentari;

tenuto conto che le decisioni del Tribunale assunte ai sensi dell'art. 620, comma 6 C.C., laddove ritenga di cassare in parte o in tutto il testamento nelle disposizioni non patrimoniali, potranno costituire delle indicazioni importanti in ordine all'obbligo di pubblicare sulla stampa le disposizioni testamentarie del defunto, posto a carico del Comune di Trento;

preso atto che ad oggi il Tribunale civile di Trento, come comunicato dallo studio notarile, non si è ancora espresso nel merito, pur essendo trascorso oltre un anno;

considerato che da un lato al Tribunale è rimessa la facoltà, a suo insindacabile giudizio, e non l'obbligo di disporre le cancellazioni, dall'altro che l'eventuale decisione del Tribunale, costituisce elemento rilevante per la valutazione delle modalità concrete per procedere all'adempimento testamentario a carico del Comune;

ritenuto, quindi, opportuno poter disporre di idonea procura per l'attivazione di autonoma istanza ex art. 620, comma 6 C.C. ovvero atto di intervento nella causa pendente instaurata dal notaio che ha curato la pubblicazione del testamento nonché per ogni altra azione giudiziale e stragiudiziale connessa all'accettazione ed esecuzione del citato testamento;

ritenuto che la procura già rilasciata per il giudizio R.G. 1831/2026 con la richiamata deliberazione non possa coprire eventuali azioni giudiziali e stragiudiziali;

ritenuto conseguentemente di affidare l'incarico agli avvocati Alessio Gusmeroli e Maria Giovanna Tramontan per la proposizione di eventuali azioni o atti di intervento di cui all'art. 620, comma 6 C.C. nonché per ogni altra azione giudiziale e stragiudiziale connessa all'accettazione ed esecuzione del citato testamento del *de cuius*, con facoltà di agire anche disgiuntamente e comunque di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan;

atteso che l'onere per l'eventuale soccombenza è già stato prenotato con la

sopraccitata deliberazione giuntale 03.08.2026 n. 212 (impegno n. 166168 del 2026);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, in considerazione dell'imminenza dei termini per costituirsi in giudizio, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di affidare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi del Comune di Trento con proposizione di azione autonoma ai sensi dell'art. 620, comma 6 C.C. ovvero atto di intervento nella pendente causa instaurata dal notaio rogante e pendente presso il Tribunale Civile di Trento e ogni altra azione giudiziale e stragiudiziale prevista dalla legge connessa all'accettazione ed esecuzione del testamento del *de cuius*, agli avvocati dell'Avvocatura comunale Maria Giovanna Tramontan ed Alessio Gusmeroli, eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, in ogni stato, fase o grado, nonché nell'eventuale fase di riassunzione e/o di esecuzione ivi comprese opposizioni e giudizi di merito,

procedimenti tavolari, conferendogli ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, ricorsi incidentali, eventuali motivi aggiunti e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda anche di terzi, compresi motivi aggiunti, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, conciliare, esperire il procedimento di mediazione e di negoziazione, incassare e quietanzare, agire anche disgiuntamente in collegi, nominare sostituti e farsi sostituire conferendo loro gli stessi poteri, proporre impugnazioni, ricorsi ed istanze di ogni genere all'Autorità Giudiziaria e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge e dalla prassi al difensore, dando fin d'ora per rato e valido quanto fatto;

2. di incaricare il Sindaco per il rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziali;
3. di confermare e ratificare in ogni altra sua parte la propria deliberazione 03.08.2026 n. 212;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Elisabetta Bozzarelli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).